

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Ufficio del Giudice di Pace di Milano  
SEZIONE VI CIVILE

Il giudice di Pace Dott.ssa Michela Casiraghi  
ha pronunciato la seguente



SENTENZA  
N. 4062  
Anno **2018**  
RUOLO GENERALE  
N. 47855/17  
REPERTORIO  
N. 5205/18  
DEPOSITATA IL  
08-05-2018

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 47855/17  
promossa con ricorso depositato in data 17.7.2017

DA

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliata in Cosenza via Milelli n°19 presso lo studio dell'Avv.to F. ██████████ che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

ATTRICE

CONTRO

Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano via della Innovazione 1/b, rappresentata e difesa dall'Avv.to E. Perri per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Oggetto: Opposizione a precetto

Conclusioni delle parti costituite:

8/1/17/18

1

STUDIO LEGALE

AVV. FRANCESCO LISTA

Via Milelli, n. 19 - tel/fax 0984/23391 - Cell. 339.6338985

E-mail: [avv.lista@alice.it](mailto:avv.lista@alice.it) Pec: [avv.lista@pecstudio.it](mailto:avv.lista@pecstudio.it)

87100 C O S E N Z A

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto:

preliminarmente:

1. sospendere le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento stante la fondatezza dell'opposizione ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;

**NEL MERITO**

2. Dichiarare, l'inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento nr°68201005383771200 e nr° 0682011037139849000 e di conseguenza la maturata prescrizione del (presunto) credito di cui all'intimazione di pagamento nr°06820179012858271000, nonché dell'obbligo dell'attrice di pagare le somma intimata in relazione agli stessi.

3. Ordinare alla Agenzia Entrate riscossione già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. di provvedere senza ulteriore ritardo, ad annullare ruoli - titoli opposti, ed a revocare la pretesa di pagamento per cui è causa. previo ordine ex art. 210c.p.c. di esibire / depositare la documentazione in originale delle cartelle esistenti, onde dimostrare la regolarità delle notifiche.

Con vittoria di spese, competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. In favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.

Fatto salvo ogni altro diritto.

Si allega la seguente documentazione in possesso dell'attrice come da indice.

Il valore della presente controversia è pari ad € 4.451,18 ed il contributo unificato è di € 98,00.

Milano, 13.07.2017

Avv. Francesco 

2

## CONCLUSIONI

Veglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito

In rito

ritenere e dichiarare inammissibile la domanda avverso estratto ruolo;

Nel merito

rigettare, in ogni caso, il ricorso nei confronti della convenuta poiché infondato ritenendone l'estraneità in

---

relazione alla pretesa sanzionatoria sortita all'atto opposto tenendola indenne e manlevandola dalle conseguenze della lite.

Con ogni più ampia riserva di integrazione e produzione documentale


Milano, 29.11.2017

Si produce:

- 1. mandato
- 2. estratti ruolo
- 3. documentazione parziale relativa alla notifica delle cartelle

Agenzia delle Entrate Riscossione

Avv Emanuela Perri



### MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 615 c.p.c. l'attrice proponeva opposizione per sentir dichiarare inefficace, nullo e/o annullare l'ingiunzione di pagamento n° 06820179012858271000 per complessivi € 4451,18 relativo all'asserito mancato pagamento delle cartelle esattoriali, emesse da Equitalia Servizi di Riscossione Spa, n°06820100538317712000 e n°06820110397139849000 asseritamente notificate il 28.7.2012 ed il 22.9.2012, con le quali gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 1985,06 la prima ed € 2466,12 la seconda in forza dei titoli esecutivi costituiti da verbali di contestazione della Polizia Municipale del Comune di Milano emessi e notificati per la prima cartella nell'anno 2008, per la seconda cartella notificati nell'anno 2009 con ente creditore il Comune di Milano. La signora [REDACTED] eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente ai crediti delle cartelle in oggetto in quanto le stesse non le erano mai state notificate ed eccepiva inoltre l'intervenuta decadenza biennale del Comune di Milano dal diritto a riscuotere le somme iscritte nella cartella ai sensi dell'articolo 1 c.153 L.244/2007.

La ricorrente instaurava pertanto il presente giudizio ex articolo 615 c.p.c. All'udienza del 30.11.2017 erano presenti la parte opponente ed Agenzia delle Entrate Riscossione Spa che si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione ed affermando la propria estraneità per quanto di competenza degli enti Impositori, in merito all'eccepita decadenza dell'ente impositore assumeva poi che la norma era riferita unicamente alle cartelle acquisite all'epoca della costituzione della nuova società in data 1 ottobre 2006. La causa veniva rinviata ai sensi dell'articolo 320c.p.c. ed all'udienza del 20.2.2018, precisate le conclusioni come in atti dalle parti costituite, veniva trattenuta in decisione.

Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.

Si osserva che per quanto riguarda le cartelle esattoriali portate dall'intimazione di pagamento opposta n°06820179012858271000 parte convenuta non ha prodotto alcuna valida prova dell'avvenuta notifica delle stesse alla signora [redacted] infatti la parziale documentazione agli atti indica che la destinataria risultava trasferita all'indirizzo di via Osteno 2 a Milano e non vi è prova di alcun altro tentativo di notifica. Pertanto, risultando i verbali iscritti nelle due cartelle relativi agli anni 2008 e 2009, è certamente maturata la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 L.689/81, non risultando prodotto alcun atto interruttivo ricevuto dall'opponente dopo la notifica dei verbali. In merito alla prescrizione questo giudice ritiene in ogni caso applicabile la prescrizione quinquennale poiché la norma speciale invocata ed applicabile, essendo gli atti iscritti nella cartella esattoriale in oggetto sanzioni amministrative relative a violazioni al Codice della Strada, fa riferimento non tanto alla natura od eventuale novazione del credito e sua irrevocabilità dovuta all'emissione della cartella, ma alla prescrizione del diritto alla riscossione da parte dell'ente impositore.

Di conseguenza le cartelle di cui sopra ed ogni atto consequenziale devono essere dichiarate inefficaci con sentenza dichiarativa di accoglimento dell'opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, vista la brevità della causa, in € 825,00 di cui € 125,00 di spese, oltre oneri di legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:


- 1) accoglie l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n° 068201790112858271000 in relazione alle cartelle

n°0682010053837712000 e 0682011037139849000 che annulla in relazione ai verbali dalle stesse portati;

- 2) condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite all'attrice, spese che liquida in complessivi € 825,00, oltre oneri di legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- 3) sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Milano il 27.4.2018

Il Giudice di Pace Dott.ssa Michela Casiraghi





# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZIONE 06 via F. Sforza, 23 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. FRANCESCO LISTA  
VIA MILELLI, 19  
87100 COSENZA  
CS

---

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **47855/2017** - **RITO ORDINARIO**  
*Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie*

Giudice: **CASIRAGHI MICHELA**

Depositata Sentenza Numero: **4062/2018** in data : **08/05/2018**

Repertorio N. **5205/2018**

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

[REDACTED]

Difeso da:

FRANCESCO [REDACTED]

*Resistente Principale*

**AGENZIE ENTRATE RISCOSSIONE**

Difeso da:

EMANUELA PERRI

**vedi P.Q.M. allegato**

Milano 25/06/2018

IL CANCELLIERE